

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'**

NR. 76 DD. 20.07.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** mese di **luglio** alle **ore 10.30** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 8 della L.P.04.03.2008 n. 1 e ss. mm. (“*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*”). Rinnovo della Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) e nomina dei relativi componenti.

- Dichiara immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **23.07.2015**
- Esecutiva dal **23.07.2015**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

Premesso che con decreto n. 113 di data 25.06.2010 – adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 13, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (“*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”) – il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza dal 01.07.2010, la soppressione del Comprensorio della Valle di Fiemme ed il trasferimento alla Comunità territoriale della val di Fiemme della titolarità delle funzioni amministrative, oltre che nelle materie già esercitate in via delegata dal Comprensorio medesimo (servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa e assistenza scolastica), anche in materia urbanistica;

Ricordato che la legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 avente ad oggetto “*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*” prevede all'articolo 8 comma 1 la costituzione di apposite commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio presso ciascuna Comunità che sono chiamate ad assumere competenze in materia di tutela del paesaggio nonché in materia di pianificazione urbanistica e di gestione delle trasformazioni paesaggistiche;

Preso atto che l'articolo 8, comma 6, lett. b) della medesima legge stabilisce che tali commissioni siano *nominate dalla Comunità per la durata dell'Assemblea della Comunità medesima e siano composte*, oltre che dal presidente della comunità o dall'assessore da lui designato, *“da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità”*;

Dato atto che nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 8, della l.p. n. 1/2008, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 26 febbraio 2010, così come precisata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1309 del 4 giugno 2010, è stato approvato il provvedimento relativo alla *“determinazione dei requisiti professionali, delle modalità di selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché delle ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità”*, contenuti nell'Allegato della deliberazione medesima;

Ricordato che la Giunta della Comunità con Deliberazione n. 128 di data 20.12.2011, modificata con Deliberazione n. 132 dd. 27.12.2011, ha istituito la propria CPC nominando quali componenti della stessa:

- il sig. **RAFFAELE ZANCANELLA** – Presidente pro tempore della Comunità, con funzioni di Presidente della CPC;
- il geom. **GUILIANO GUADAGNINI** – funzionario dipendente Comunità ;
- l'arch. **MASSIMO PASQUALINI** – membro esperto designato dalla Giunta Prov.le;
- l'ing. **NICOLO' TONINI** – in qualità di membro esperto
- l'arch. **FRANCESCA BERTAMINI** – in qualità di membro esperto
- il prof. **ITALO GIORDANI** – in qualità di membro esperto
- il dott. **MARCELLO MAZZUCCHI** – in qualità di membro esperto

Ricordato altresì che le funzioni di Segretaria della CPC erano affidate alla geom. Daniela Voltolini, nata a Trento il 05.01.1962, Collaboratore ad Indirizzo Tecnico/Sanitario- Ambientale, in servizio presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT, che ci è stata messa a disposizione da parte della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Organizzazione, personale e affari generali, con nota prot. S007/2011/439132/4.7 del 21 luglio 2011, ns. prot. 5434;

Considerato che ora, a seguito del rinnovo degli organi della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, avvenuto in data 10 luglio u.s., occorre procedere al rinnovo anche della CPC della medesima Comunità in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 8 LP 1/2008 sopra richiamato;

Vista al riguardo la nota informativa prot. n. 2015/341391/LFR di data 30.06.2015 con la quale l'Assessore all'urbanistica della Provincia Autonoma di Trento ha fornito indicazioni puntuali in merito al procedimento di rinnovo delle CPC evidenziando che:

- per i primi giorni del mese di agosto p.v. è prevista l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica e la relativa proposta (disegno di legge n. 87/XV – 2015) che prevede una diversa composizione delle CPC rispetto quella attuale, anche in ragione della diversa connotazione ed estensione delle competenze ad esse attribuite;
- le Comunità potrebbero attendere l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica per il rinnovo delle rispettive CPC secondo le nuove disposizioni, tenuto anche conto del fatto che le attuali Commissioni possono comunque operare in regime di *prorogatio* per la durata di quarantacinque giorni dalla nomina dell'organo esecutivo in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 7, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. e dell'art. 26 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm.
- qualora le Comunità decidessero di nominare la CPC prima dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica avrebbero successivamente l'obbligo di rinnovare i membri di loro spettanza rispettando la successiva disciplina (attualmente il comma 4 dell'art. 120 ddl approvato in Commissione dispone “Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa

legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.”);

Preso atto che la sopra citata nota provinciale precisa che in regime di *prorogatio* la CPC non può di regola svolgere attività di amministrazione attiva ma solo consultiva e ritenuto che tale limitazione provocherebbe non giustificati disagi per l’utenza, che invece abbisogna che il procedimento autorizzatorio si concluda con un provvedimento emesso nei termini fissati, positivo o negativo che sia;

Considerato al contrario preferibile, nel pubblico interesse, nominare una CPC che possa operare nel pieno dei poteri attribuiti dalla legge e nel rispetto dei termini fissati per i procedimenti di sua competenza, sia pure con una durata necessariamente limitata nel tempo in ragione della imminente approvazione della riforma urbanistica di cui si è sopra detto;

Dato atto, relativamente alla scelta dei commissari, che :

- tutti gli esperti appartenenti alla Commissione precedente hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina, con comunicazioni pervenute tra il 6 e il 10 luglio 2015 con rispettivi Prot. 5749 Arch. Bertamini Francesca, Prot. 5768 Dott. Mazzucchi Marcello, Prot. 5785 dott. Giordani Italo, Prot. 5944 Ing. Tonini Nicolò;

- per effetto di quanto previsto dalla delibera G.PAT n. 400 del 26.2.2010, come modificata con delibera G.PAT n. 1309 del 4.6.2010, i componenti della CPC precedentemente nominata hanno frequentato lo specifico corso di formazione organizzato dalla Scuola per il governo del territorio e il paesaggio (STEP) e pertanto gli stessi si trovano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente;

Dato atto che con lettera Prot. 5142/17.3 dd. 15 giugno 2015 è stata richiesta la designazione da parte della Giunta Provinciale di due componenti esperti, uno effettivo e uno supplente per integrare la composizione della Commissione ai sensi dell’art. 8 comma 6 ultimo capoverso L.P. 1/2008, designazione peraltro non ancora pervenuta;

Ritenuto quindi di procedere subito al rinnovo della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio nella sua attuale composizione ma senza il membro esperto da designare da parte della Giunta prov.le e salvo l’avvicendamento del Presidente della Commissione, consentendo così alla CPC di svolgere tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce alla stessa;

Preso atto che al momento il Presidente della Comunità ha designato, alle funzioni di Presidente della C.P.C., l’assessore dott. Michele Malfer;

Ricordato che con la Delibera n. 128/2011 già citata, sono stati anche determinati i compensi ai membri della CPC, sulla base dei limiti minimi e massimi fissati dalla Delibera della Giunta Prov.le di Trento n. 593 dd. 01.04.2011, nei seguenti importi:

- gettone per la presenza ad ogni seduta della CPC: **€ 150 lordi**;
- compenso per ogni pratica effettivamente istruita dal componente incaricato, compresi i riesami della medesima pratica, qualora la stessa richieda, per la sua rilevanza e complessità, delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuabili durante la seduta della commissione sulla base dell’istruttoria degli uffici tecnici competenti: **€ 25 lordi**, con un tetto max/anno di 200 pratiche;
- trattamento di missione con riferimento a quello previsto per il personale non dirigenziale della Provincia. (*cfr.* anche circolare della Provincia Autonoma di Trento – Assessorato all’urbanistica prot. n.S013/2012/119688/18/PGM di data 28.02.2012 (“*Nomina delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità. Ulteriori indicazioni operative*”), la quale, tra i vari aspetti, ha precisato che “*ai componenti delle CPC spetta altresì [...] il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per la effettiva partecipazione alle sedute, quali quelle di viaggio e di soggiorno, secondo la medesima disciplina applicabile al personale non dirigenziale della Provincia*” e che “*nel caso dei componenti liberi professionisti la sede di servizio è quella dello studio o comunque del domicilio fiscale*”).

Ricordato che:

- i compensi di cui sopra non spettano né ai membri della CPC che siano al contempo amministratori della Comunità Territoriale (in quanto trova applicazione l'art. 19 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. che recita testualmente: “agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente”) né al dipendente della Comunità e se del caso a quello della Provincia, in virtù del principio generale della onnicomprensività del trattamento economico e del principio di attribuzione di tutte le mansioni strumentali e accessorie previste dall'art. 3 dell'accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20.04.2007, in quanto svolte nell'ambito del rapporto di lavoro;
- i compensi di cui ai precedenti punti 1 e 2 non spettano nemmeno a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in forza di quanto stabilito dall'art. 8 comma 8 bis della L.P. 27.12.2010 n. 27 come modificato dall'art. 24 della legge provinciale n. 14/2014 che dispone: “è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati”; rimane peraltro possibile affidare incarichi a titolo gratuito da intendersi quali incarichi in cui non è stabilito alcun corrispettivo fatto salvo il rimborso spese nei limiti fissati per il personale dipendente della Provincia;

Preso atto che, in relazione a questo ultimo punto, due componenti della precedente Commissione, nello specifico il dott. Marcello Mazzucchi e il dott. Italo Giordani, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 25/12/2000 n. 445 comunicano di godere di un trattamento di quiescenza e di accettare espressamente l'incarico di “membro esperto” della costituenda Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio **esclusivamente a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive;**

Accertato che con Determina n. 68 dd. 12.01.2015 del Segretario Generale della Comunità si è già provveduto ad impegnare la spesa necessaria per liquidare i compensi e i rimborsi spesa inerenti l'attività dei commissari per il corrente anno;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Vista la L.p. 3/2006 e s.m.;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del sopra citato T.U.;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire continuità nell'attività della Commissione;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) della Comunità territoriale della val di Fiemme, ai sensi dell'art. 8 L.p. 3 marzo 2008, n. 1 ”Ordinamento urbanistico e governo del territorio”
2. di nominare quali componenti di propria spettanza ai sensi dell'art. 8 comma 6 L.P. 1/2008 i sigg.:
 - A. dott. **MICHELE MALFER** – Assessore designato dal Presidente della Comunità, con funzioni di Presidente della CPC;
 - B. geom. **GIULIANO GUADAGNINI** – funzionario esperto, dipendente Comunità, con funzioni anche di Vice Presidente;

- C. ing. **NICOLO' TONINI** – nato a Predazzo il 31.07.1949, in qualità di esperto in pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
- D. arch. **FRANCESCA BERTAMINI** – nata a Trento il 06.06.1974, in qualità di esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
- E. prof. **ITALO GIORDANI** – nato a Rovereto il 24.04.1946 in qualità di esperto in storia e cultura locale e sviluppo socio-economico;
- F. dott. **MARCELLO MAZZUCCHI**, nato a Ronzo Chienis il 18.01.1946, in qualità di esperto in pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
3. di precisare che alla geom. Voltolini Daniela, Collaboratore ad Indirizzo Tecnico/Sanitario-Ambientale, assegnata alla struttura prov.le di appartenenza (Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio), e messa a disposizione per la sua prestazione lavorativa in forma di missione a tempo parziale, rimangono affidate le funzioni di Segretario della CPC;
4. di stabilire che la CPC entrerà in funzione nella composizione sopra precisata a partire dalla data di esecutività della presente delibera, e che verrà successivamente integrata dopo la designazione da parte della Giunta provinciale del componente esperto di loro spettanza e del supplente, come previsto dall'art. 8 comma 6 ultimo capoverso L.P. 1/2008 e come già richiesti con ns. lettera prot. 5142/17.3 dd. 15 giugno 2015;
5. di stabilire che la CPC resterà in carica per un periodo di tempo determinato, ovvero fino a che non siano scaduti i termini che la nuova legge urbanistica stabilirà per rinnovare le nomine in base ai nuovi criteri e requisiti;
6. di stabilire che per effetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Prov.le di Trento n. 593 del 01.04.2011, spettano ai componenti della CPC i seguenti compensi, comprensivi di ogni spesa sostenuta per l'incarico:
- gettone di presenza per la presenza ad ogni seduta della CPC: € 150 lordi;
 - compenso per ogni pratica effettivamente istruita dal componente incaricato, qualora la stessa richieda, per la sua rilevanza e complessità, delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuabili durante la seduta della commissione sulla base dell'istruttoria degli uffici tecnici competenti: € 25 lordi, con un tetto max/anno di 200 pratiche.
 - trattamento di missione come previsto per i dipendenti della Provincia e come ulteriormente specificato dalla circolare PAT - Assessorato all'urbanistica prot. n. S013/2012/119688/18/PGM di data 28.02.2012;
7. di stabilire che i compensi di cui sopra non spettano né ai membri della CPC che già godono di indennità di carica della Comunità, né al dipendente della Comunità e se del caso al dipendente della Provincia, né ai commissari nominati tra i soggetti che siano collocati in quiescenza (dott. Giordani Italo e dott. Mazzucchi Marcello), per le motivazioni esposte in premessa;
8. di stabilire che ai membri esperti dott. Giordani Italo e dott. Mazzucchi Marcello spetta il solo rimborso spese nei limiti fissati per i dipendenti provinciali;
9. di precisare che con Determinazione n. 68 dd. 12.01.2015 del Segretario Generale della Comunità si è già provveduto ad impegnare la spesa necessaria per liquidare i compensi e i rimborsi spesa inerenti l'attività dei commissari per il corrente anno;
10. di disporre che della presente deliberazione venga data adeguata pubblicità, dandone notizia anche ai Comuni della Comunità e alla Provincia Autonoma di Trento.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,

- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon